

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'ammortamento dell'impianto fotovoltaico

Il Fisco ha spiegato come applicare gli ammortamenti, poiché considera gli impianti beni mobili, a differenza dell'Agenzia del territorio che li ha classificati unità immobiliari

di **Daniele Hoffer**

L'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 38/2010, pubblicata nel sito www.agenziaentrate.it, spiega come applicare gli ammortamenti relativamente agli impianti fotovoltaici.

L'interpretazione nasce dal fatto che l'Agenzia del territorio ha considerato unità immobiliari, ovvero opifici, gli impianti fotovoltaici posizionati al suolo, da iscrivere quindi nella categoria catastale D1.

L'Agenzia delle entrate ha invece inquadrato gli impianti fotovoltaici quali beni mobili, nella categoria degli «impianti». Come si evince dalla circolare n. 46/E del 19-7-2007, l'impianto situato su un terreno non va considerato fisso al suolo, evidenziando come i moduli che lo compongono possano essere rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

La percentuale di ammortamento da applicarsi è il 9% come previsto per le centrali termoelettriche.

Secondo l'Agenzia delle entrate si tratta di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o se, per il riutilizzo, si rendono necessari interventi di adattamento con costi di entità tale che non risulta economicamente conveniente rispetto al valore complessivo del bene (si veda anche la circolare n. 38 dell'11-4-2008).

La Tremonti ter

L'Agenzia delle entrate ricorda anche che con la circolare n. 44/E del 27-10-2009 è stato affrontato il tema dell'applicabilità dell'agevolazione Tremonti ter relativamente agli impianti fotovoltaici. Per individuare i macchinari e le apparecchiature che possono rientrare nell'agevolazione (la quale, lo ricor-

diamo, può essere applicata per gli investimenti effettuati dall'1-7-2009 al 30-6-2010, ovvero con il modello Unico 2010 e Unico 2011), bisogna verificare se rientrano in una delle sottocategorie della divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Tra queste anche la «fabbricazione di inseguitori per pannelli solari» rientranti nella sottocategoria «fabbricazione di altre macchine e attrezzature per impieghi speciali (incluse parti e accessori)». Non sono invece comprese la fabbricazione di celle fotovoltaiche e la fabbricazione di pannelli fotovoltaici.

Chi è interessato

Sia il tema degli ammortamenti, sia dell'agevolazione Tremonti ter interessano particolarmente le imprese che operano in regime di reddito d'impresa.

Le società che svolgono attività agricola, ad esclusione delle società semplici, determinano il reddito imponibile sulla base della differenza tra costi e ricavi di esercizio. La quo-



Secondo l'Agenzia delle entrate l'impianto situato sul terreno non va considerato fisso al suolo

SCADENZE FISCALI

Miniproroga di Ferragosto

Le scadenze fiscali delle prime tre settimane di agosto sono rinviate al giorno 20 agosto senza maggiorazioni o interessi.

Anche quest'anno viene quindi concessa quella che è soprannominata miniproroga di Ferragosto, che è contenuta in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri in fase di emanazione.

Come lo scorso anno, saranno rinviati i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto.

Beneficeranno del rinvio al 20 agosto anche gli adempimenti di natura fiscale che sono in scadenza dal 1° al 20 agosto.

D.H.

ta di ammortamento è un costo di esercizio che rappresenta la suddivisione del valore di acquisto di un bene, in più anni di utilizzo, con percentuali determinate dalle regole fiscali, stabilendone così la quota di incidenza nel bilancio dell'esercizio.

Se si trattasse di immobili, la quota di ammortamento sarebbe invece del 3%, con incidenza diversa dal punto di vista fiscale, sul risultato di bilancio.

Ricordiamo che le società in nome collettivo, società in accomandita semplice, le srl e le cooperative in possesso della qualifica di società agricola possono optare per la tassazione catastale del reddito, anziché sul reddito determinato analiticamente.

Requisito essenziale per poter beneficiare della tassazione catastale è il possesso della qualifica di società agricola, che implica, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, e l'indicazione del termine società agricola nella denominazione o ragione sociale.

Il reddito delle società agricole, determinato su base catastale (reddito agrario dei terreni condotti), è comunque considerato reddito d'impresa. Durante il periodo di applicazione della tassazione catastale i valori fiscali delle voci dell'attivo e passivo devono essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, per essere poi utilizzati quando si torna alla determinazione del reddito sulla base dei costi e ricavi di esercizio, in caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione.